

IL CORRIERE VINICOLO

Mezza Italia del vino ai ferri corti sul Montepulciano. Logiche normative vs interessi di mercato: quale soluzione?

Sulla "vicenda Montepulciano" è scontro tra il Consorzio tutela Vini d'Abruzzo e i diversi territori che utilizzano il vitigno, Marche in testa. Da un lato si chiede di tutelare gli investimenti e l'immagine che vedono ormai il vitigno come "simbolo" dell'Abruzzo, dall'altra si fa valere il diritto a porre in retro-etichetta il nome della varietà come informazione al consumatore. Esigenze contrapposte, così come a tratti - appaiono complesse da interpretare alcune norme stratificatesi negli anni. Poiché il problema viene da lontano, la soluzione non è così semplice come potrebbe apparire, e va oltre il Montepulciano e i confini nazionali. Se pensiamo al Tocai di ieri, così come al Vermentino oggi, e magari domani...

Etichetta: bufera sul vitigno

di GIULIO SOMMA e FABIO CIARLA

L'etichetta rimane un tema caldo, quasi incandescente pur in questi tempi di vendemmia e mentre si chiariscono gli orizzonti europei su nutrizionali e ingredienti (*vedi ultimo numero del giornale*) - ma non sugli health warning dove, notizia di questi giorni, il Center for European Policy Studies prospetta una estensione, tutta da chiarire, della proposta irlandese agli altri Stati Ue - sul suolo patrio si riapre la polemica sull'utilizzo del nome di vitigno in retro-etichetta. La miccia è stata accesa dalla ripresa del confronto con la filiera sul Dm etichettatura, richiesto dal Testo Unico del Vino e rimasto bloccato al Ministero dopo l'ultima bocciatura della Conferenza Stato-Regioni, con il quale si vorrebbe dare attuazione al Regolamento UE 2019/33 pur in una situazione normativa del nostro Paese, come vedremo, molto "articolata". E, inevitabilmente, risvegliando le sopite tensioni sull'utilizzo dei nomi di vitigno, primo tra tutti il Montepulciano. Un nervosismo su temi tutt'altro che secondari - le modalità di presentazione del vino - che risultano comprensibili tanto più in un momento in cui la competizione sui mercati si fa sempre più difficile e la sfida sulla riconoscibilità del prodotto è diventata decisiva. Il vitigno rimane al centro di queste dinamiche

continuando una storia antica: basti ricordare la vicenda del Tocai, dalla quale l'Italia è uscita perdente dovendo passare a "Friulano", ma anche la querelle con i francesi sul Vermentino dove la linea di tutela semantico-normativa tra varietà e territorio si è fatta molto sfumata fino, a volte, a scomparire.

Quale tutela?

C'era una volta la tutela dei vitigni "distintivi", poi divenuti "tradizionali", e di quelli associati a un riferimento territoriale... storie che si sviluppano in sede europea ma sono quasi tutte "italiane" nei principi ispiratori e nelle modalità di applicazione, dai confini nebulosi, con normative stratificate

spesso contrastanti, che lasciano spazi interpretativi enormi. Quella del vitigno Montepulciano, che vede oggi contrapposte Abruzzo e alcuni produttori di diversi territori dove viene utilizzato il vitigno, Marche in testa (pur se avviata dalla diatriba Abruzzo / Toscana), è quindi solo l'ennesima matassa da sbrogliare di un sistema di etichettatura dei vini ancora in corso di definizione normativa. Una situazione capace di arrivare nelle aule di tribunale mentre, o forse proprio a causa del fatto che, nelle stanze della politica non si trova l'accordo, anche per via di una presa di posizione di una parte della filiera, per molti incomprensibile, che pare aver fatto saltare il banco di un quadro normativo che sembrava sostanzialmente chiuso.

“La diatriba e le discussioni in corso tecnicamente non avrebbero alcuna ragion d’essere - spiega il segretario generale dell’UIV, **Paolo Castelletti** -, d’altronde a livello comunitario la norma è chiara: le denominazioni possono sancire una riserva e una tutela a favore dei produttori di una determinata area solo riguardo ai termini geografici, non anche ai nomi delle varietà di vite. Nel corso dell’ultima riforma a livello europeo, siamo riusciti a mantenere l’esclusività dell’utilizzo di alcune varietà (concetto diverso dalla protezione) all’Italia nonostante le critiche della Ue. Al contrario, al di fuori del mercato unionale è pura utopia immaginare di impedire l’utilizzo delle varietà italiane”. La posizione del Consorzio abruzzese è, come detto, incentrata sulla rivendicazione di una “esclusività” dell’utilizzo in deroga del termine “Montepulciano”, parte del nome delle denominazioni “Montepulciano d’Abruzzo” e “Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane”. “I produttori la cui denominazione include il nome del vitigno - prosegue Castelletti - sono ormai coscienti dei rischi e delle difficoltà che potrebbero incontrare, poiché i nomi dei vitigni e i loro sinonimi sono termini generici che non possono essere protetti, bensì limitati a determinate denominazioni. Dobbiamo invece puntare ad aumentare la notorietà dei luoghi di origine”. Diversa è la questione legata al decreto previsto dall’art. 44 comma 6 della L. 238/2016, che ha come obiettivo quello di dare una corretta informazione al consumatore circa i vitigni che compongono un determinato vino a Do o a Ig. “Bisogna trovare il modo di contemperare gli interessi in gioco - dice ancora il segretario generale UIV -, prevedendo la possibilità di riportare in etichetta il nome del vitigno che ha dato origine al vino, anche in forma minimizzata, in modo tale da non recare danno a quella denominazione nella quale è incluso il nome del vitigno”. D’altronde è comprensibile la rivendicazione abruzzese della storicità del nome Montepulciano in regione, e degli investimenti fatti negli ultimi decenni, anche in virtù delle tutele speciali previste in passato in alcuni regolamenti europei e nello stesso Dm del 2012, che hanno “puntellato” le motivazioni che hanno spinto alcuni a proseguire sulla strada della promozione del vitigno piuttosto che quella del territorio. Altra voce favorevole al principio generale co-

munitario è quella di **Attilio Scienza**: “Parlando

a titolo personale, non come presidente del Comitato Vini, partirei dal fatto che la richiesta del Consorzio tutela Vini d’Abruzzo non è difendibile da un punto di vista legislativo: a livello europeo su questo argomento non c’è discussione. Aggiungo inoltre che il Consorzio di tutela abruzzese ha adottato da poco una strategia coraggiosa e chiara per valorizzare il nome Abruzzo - chiosa Scienza - e, nella nuova piramide delle Doc, anche le quattro sottozone. Una scelta in contrasto con quella attuale, che sembra quasi una marcia indietro”. Su un eventuale danno economico ai viticoltori abruzzesi, Scienza è convinto che quelle fuori regione sono “produzioni minime, direi irrilevanti nel contesto generale” e che quindi, anche in virtù dei valori espressi dalla tipologia, l’ipotetica confusione che si creerebbe sia “un timore che non ha senso di avere”.

Dove eravamo rimasti

Partiamo dagli elementi chiari e indiscutibili: la legislazione europea, salvo alcuni casi, non tutela il vitigno, bensì il territorio. Che si tratti di Borgogna o di Barolo, di Napa Valley o di Barossa, non c’è discussione sul fatto che nessuno possa usare in etichetta uno di questi nomi, mentre è possibile scrivere di un vino che è prodotto con uve Chardonnay o Pinot noir, Nebbiolo, Cabernet Sauvignon o Syrah. Tuttavia, su spinta dell’Italia, la norma europea (art. 50, comma 3 e 4 del Reg. 33/2019) ha introdotto il principio secondo cui qualora il nome di un vitigno contiene in tutto o in parte il nome di una denominazione, il suo utilizzo è vietato, salvo tener conto di alcune specifiche pratiche consolidate nei diversi Stati membri. Questo ha permesso all’Italia di riservare a se stessa, almeno in Ue, l’utilizzo di alcuni nomi di varietà in quanto contenuti in toto (come l’esempio del Montepulciano) o in parte (come ad es. Vermentino o Primitivo) nel nome di alcune denominazioni.

Il caso del Montepulciano è forse “unico”, in quanto lo stesso nome identifica sia il nome di un vitigno sia un toponimo geografico (la città di Montepulciano in Toscana), creando quindi ulteriori problematiche.

Tornando a noi, in Italia in passato si è imboccata una strada difficile e tortuosa di protezione del binomio “territorio/vitigno”, che in alcuni casi sembra destinata a infrangersi contro il muro delle leggi di mercato. Il primo approfondimento sull’argomento compare sulle pagine del Cor-

riere Vinicolo alla fine del 2020 (CV 36), quando sulla bozza di Decreto ministeriale - in recepimento del Regolamento UE 2019/33, che abroga il precedente 607/2009 - si scatenò una prima polemica relativa al cosiddetto "elenco degli 11". Nello specifico si fa riferimento a una lista di 11 denominazioni (*vedi box 1*), per le quali si prevede la deroga all'utilizzo del nome del vitigno nella denominazione e, allo stesso tempo, si pone una "riserva" al suo utilizzo. In pratica, nel regolamento del 2009 era stato inserito il principio che "La protezione di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica si applica al nome in-


BOX 1.


GLI 11 ALFIERI DEI VITIGNI "DISTINTIVI" DELLE DO

	Nome della Dop o Igp	Nome della varietà o suoi sinonimi
1	Romagna Albana	Albana
2	Bianchetto del Metauro	Bianchetto (sinonimo di Biancame)
3	Cannonau di Sardegna	Cannonau, Cannonao
4	Girò di Cagliari	Girò
5	Nasco di Cagliari	Nasco
6	Nuragus di Cagliari	Nuragus
7	Sardegna Semidano	Semidano
8	Erbaluce di Caluso	Erbaluce
9	Ormeasco di Pornassio / Pornassio	Ormeasco (sinonimo di Dolcetto)
10	Ruchè di Castagnole Monferrato	Ruchè
11	Montefalco Sagrantino / Sagrantino di Montefalco	Sagrantino






PAOLO CASTELLETTI



ATTILIO SCIENZA



tero, compresi i suoi elementi costitutivi, purché siano di per sé distintivi. Non sono protetti gli

elementi non distintivi o generici". Su queste basi nel Dm del 2012, che recepiva il regolamento, era stata creata una lista che individuava elementi "distintivi" nell'intero nome di alcune denominazioni, le più famose sono Cannonau di Sardegna e Sagrantino di Montefalco (manca invece il Montepulciano d'Abruzzo). Il vigente "decreto etichettatura" italiano datato 13/08/2012, in attuazione del Reg. 607/2009 appunto, propone l'elenco degli 11 (Allegato 1). Inoltre, lo stesso prevede anche un "Allegato 2, parte A" con 15 nomi di varietà di vite e loro sinonimi, costituite o contenenti una Dop o Igp, stabilendo in quali denominazioni e con quali forme (sinonimi compresi) possono essere utilizzati, in conformità alla norma Ue. In questo elenco (vedi box 2) figura anche il Montepulciano, limitando l'uso del nome alle denominazioni "Montepulciano d'Abruzzo Doc" e "Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Docg". Su questo si fonda in maniera forte la richiesta di "riserva" del nome Montepulciano del territorio abruzzese.

Nel regolamento UE 2019/33 tuttavia, e su questo che si fondano le speranze di chi vuole usare Montepulciano anche al di fuori dell'Abruzzo per la retro-etichetta, compaiono due elenchi importanti (Allegato IV, parte A e parte B), per i quali il legislatore europeo ha previsto una "tutela" ma nessuna "riserva" assoluta se non all'interno di uno o più Stati. Questi due elenchi, composti da 55 nomi di vitigno (tra nomi principali e sinonimi) il primo e da altri 60 il secondo, specifica esclusivamente le "varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini". In pratica si rende noto che in alcuni Stati, e solo in quelli citati, è possibile usare in etichetta, comunque "in deroga", il nome del vitigno. Alcuni nomi sono condivisi addirittura con più Stati (anche extra Ue), come - nella Parte A - per il Blauburgunder utilizzabile dall'Italia così come dal Cile, mentre per altri la deroga è molto ristretta, ed è questo il caso del Montepulciano (vedi box 3 a pagina 5), che può essere citato solo nel nostro Paese. Nella Parte B rientra, tra gli altri, anche il Vermentino, autorizzato per l'I-

talia e altri Paesi (Stati Uniti, Australia e Croazia) ma non per la Francia (da cui la recente querelle con i cugini d'Oltralpe). La norma si ferma qui, non pone cioè limiti più specifici o, addirittura, "riserve" alla presenza del nome del vitigno in etichetta in specifiche regioni. Proprio dalla

contrapposizione tra il Dm del 2012 e il nuovo Regolamento europeo, tra le altre cose, nasce l'incertezza che stiamo vivendo oggi.

**Vitigno / Denominazione,
non è tutto oro quel che riluce**

I vitigni non seguono i confini politici o amministrativi, si spostano (e il cambiamento climatico sta già spingendo a una serie riflessioni anche su questo aspetto) e prendono possesso di nuove aree, spesso anche con una certa facilità. Risulta quindi quantomeno singolare volerne limitare l'uso o la possibilità di "nominarli" in relazione ai nuovi territori ma - per altri versi - bisogna anche ammettere che ad oggi, a livello commerciale, il vitigno continua a essere uno dei più potenti driver d'acquisto a livello mon-

diale. Soprattutto, ovviamente, sulla fascia media degli appassionati di vino, quella fatta da consumatori quotidiani magari più vicini a una beva senza troppi approfondimenti, che sanno cosa aspettarsi, a grandi linee, da uno Chardonnay (da qualsiasi parte provenga) mentre fanno più fatica a individuare le caratteristiche distintive - per evitare esempi italiani - di un Vino Verde portoghese. D'altronde è pur vero che alcuni territori hanno creato la propria fortuna puntando tutto su un vitigno, anche qui in base all'esempio citato si aprono considerazioni diverse. Il Consorzio tutela Vini d'Abruzzo spinge per tutelare il binomio con il Montepulciano (*a pag. 7 l'intervista al presidente Nicodemi*) proprio in virtù di questo investimento, mentre altre aree - per rimanere in tema citiamo le Marche - stanno affrontando il cammino, non facile ma coraggioso, di distogliere l'attenzione dal vitigno principale per promuovere il territorio. L'esempio è quello del Verdicchio, che ha fatto la fortuna di aree quali Castelli di Jesi e Matelica, nei cui disciplinari di produzione si stanno apportando modifiche per

BOX 2.
LISTA DEI NOMI DELLE VARIETÀ DI VITE E LORO SINONIMI, COSTITUITE O CONTENENTI UNA DOP O IGP, CHE POSSONO FIGURARE IN ETICHETTATURA DEI VINI DOP E IGP ITALIANI, IN CONFORMITÀ ALL'ART. 62, PAR. 3 DEL REGOLAMENTO (ART. 6, COMMA 2. DEL DECRETO) ALLEGATO 2, PARTE A DEL DECRETO 13 AGOSTO 2012

Nome della DOP o Igp	Nome della varietà o suoi sinonimi	Ambito della denomina (territorio amministrativo e/o specifici vini DOP e/o Igp)
1	Alba	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nelle Regioni Liguria e Piemonte
2	Alcanta	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria
3	Alcante (ES)	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nelle Regioni Sardegna, Sicilia e Toscana
4	Alicante Bouchet	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nella Regione Sicilia
5	Nero d'Avola (sinonimo di Calabrese)	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nella Regione Sicilia
6	Blauburgunder (sinonimo di Pinot nero)	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
7	Bauer Spätburgunder (sinonimo di Pinot nero)	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
8	Spätburgunder (sinonimo di Pinot nero)	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
9	Weißburgunder (sinonimo di Pinot bianco)	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
10	Weißburgunder (sinonimo di Pinot bianco)	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nelle Province di Bolzano e Trento
11	Calabrese	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia, Sardegna, Toscana e Umbria
12	Friulano (sinonimo di Tocai Friulano)	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Friuli Venezia Giulia
13	Montepulciano	Per i vini DOP "Montepulciano di Abruzzo" e "Montepulciano di Abruzzo Colli Teramane"
14	Portoghese	Per i vini DOP e Igp provenienti da uve raccolte nella Provincia di Bolzano
15	Sardegna	Per i vini DOP provenienti da uve raccolte nella Regione Sardegna



rendere facoltativo (mentre oggi è obbligatorio) l'utilizzo del nome del vitigno nella denominazione in etichetta. I cugini francesi poi hanno ancora un'altra storia da raccontare, la focalizzazione su pochi grandi vitigni ha reso molto semplice la comunicazione dei loro vini più prestigiosi, e allo stesso tempo ha in qualche modo creato le condizioni per "tutelare" l'associazione vitigno-territorio. In pratica se scegli un Borgogna bianco sai che stai bevendo una sorta di "riferimento" per gli Chardonnay di tutto il mondo, pur senza citazione in etichetta, così come se apri un rosso di Bordeaux sei relativamente certo di bere un blend di Merlot, Cabernet Sauvignon e Franc (con il cambiamento climatico la sostituzione di alcuni vitigni non è più un tabù, tuttavia difficilmente i vini di Bordeaux perderanno il loro valore). Le condizioni per privilegiare il territorio dunque esistono, così come non mancano nemmeno le indicazioni chiare di un valore importante del vitigno. Rimane da capire, e questo forse è il passo più difficile da fare, se - caso per caso - l'associazione vitigno/territorio oggi sia così forte da non permettere confusioni. In pratica, e sembrava questa la strada imboccata solo pochi mesi fa dall'Abruzzo con la riforma delle Denominazioni, se un territorio è convinto e sa di poter esprimere nel mondo la migliore versione di un determinato vitigno, quella più

tradizionale o più riconoscibile, di solito punta a "tutelare se stesso" mettendosi in primo piano rispetto a una varietà di uve che, evidentemente, può essere coltivata anche altrove.

Il sinonimo che c'è e non c'è

Dalle considerazioni dei punti appena esposti nasce l'attuale querelle tra Abruzzo e alcuni produttori di altri territori, marchigiani in testa, con i primi che spingono per riservare alle proprie produzioni l'uso esclusivo del termine "Montepulciano" e i secondi pronti a scendere in piazza per mantenere aperta la possibilità di indicarlo anch'essi, sebbene solo come informazione aggiuntiva per il consumatore, in retro-etichetta e con caratteri più piccoli rispetto alle informazioni principali, per evitare di indurre il consumatore in confusione. Spettatori interessati della disputa sono le regioni vicine, dal Lazio all'Emilia Romagna per arrivare fino alla Puglia, dove il vitigno è molto diffuso. In realtà la prima controversia c'è stata tra la regione Abruzzo e il comune di Montepulciano, la cittadina del senese che potrebbe - volendo - rivendicare il toponimo geografico a uso esclusivo in virtù dei principi legislativi adottati in materia in Europa (gli stessi che hanno consentito al Tokaji ungherese, area geografica, di vietare l'uso del termine Tocai per il vitigno italiano oggi noto come "Friulano"). In questo caso a prevalere è stato il buonsenso, i due contendenti dal 2012 si sono affidati a un accordo

tra le parti siglato anche dal Ministero delle Politiche agricole, che si basa in pratica sulla concessione dell'utilizzo in etichetta del termine "Montepulciano" alle denominazioni regionali abruzzesi, limitatamente però a "Montepulciano d'Abruzzo Doc" e Montepulciano d'Abruzzo Colli-Teramane Docg". Allo stesso tempo nel senese, oltre a continuare nell'uso del nome esteso della denominazione, "Vino Nobile di Montepulciano Docg" e anche "Rosso di Montepulciano Doc", si è arrivati nel 2021 a inserire obbligatoriamente sull'etichetta principale il termine "Toscana", così da limitare la confusione che poteva insorgere nei consumatori (puntando, per inciso, ancora di più sull'appartenenza territoriale "estesa"). A riannodare la matassa della vicenda Montepulciano, anziché scioglierla definitivamente, sono state le ultime modifiche apportate allo schema di Decreto ministeriale relativo anche all'etichettatura, che era stato presentato in una prima versione nel 2020, salvo poi essere emendato in maniera importante nel 2022 in

Conferenza Stato Regioni. Nella prima versione, in attuazione di alcune disposizioni del Testo Unico della Vite e del Vino del 2016, (art. 44, comma 6) si apriva sostanzialmente alla possibilità di stabilire le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto dai vitigni che contengono o sono costituiti da una Dop o da una Igp italiana. Quindi, una possibilità per chiarire ulteriormente le disposizioni nazionali che riguardano l'utilizzo volontario dei nomi delle varietà nella parte descrittiva dell'etichetta. Nel passaggio in Conferenza Stato-Regioni però è emersa una posizione fortemente contraria di una parte della filiera, che ha fatto in modo di inserire un principio di tutela assoluto per i vitigni-denominazione, non solo il Montepulciano, con una formulazione dubbia che apre a risultati contrastanti, legati alla tutela sullo stesso territorio ma non, in ipotesi, a quelli vicini (parliamo dell'art. 16, comma 5). In virtù di questo ultimo appiglio pseudo-normativo, in quanto non ancora formalizzato, e soprattutto per la lunga storia legislativa italiana ed europea che, in qualche modo e per vari motivi, ha continuato a tutelare i vitigni, il Consorzio di tutela Vini d'Abruzzo ha dunque attivato tutti gli strumenti utili a condurre la battaglia. Nel frattempo, ulteriori chiarimenti in materia di informazione al consumato-

re sono stati evidenziati nella sentenza del Tribunale di Ancona del 10 marzo 2022 che ha annullato la sanzione dell'Icqrqf a carico dell'azienda marchigiana Umani Ronchi, in virtù di un'etichetta che recava, sul retro e con caratteri minimizzati rispetto a quelli usati per le informazioni principali, il nome "Montepulciano" come informazione aggiuntiva per il consumatore. Umani Ronchi aveva fatto ricorso dapprima presso il Giudice di Pace, che aveva però confermato la sanzione, per poi ottenere invece dal Tribunale ordinario la riforma della sentenza e l'annullamento della sanzione appunto. Un fatto che ha ovviamente riaperto il dibattito, che sarebbe sbagliato ridurre a una "guerra" tra due regioni (come potrebbe far pensare la coincidenza in Michele Bernetti della titolarità della Umani Ronchi e della presidenza dell'Imt - Istituto Marchigiano Tutela Vini, vedi intervista a pag. 6) bensì uno snodo cruciale per numerosi altri casi simili. La soluzione proposta dal presidente del Consorzio abruzzese per superare l'impasse è quella di utilizzare, per le denominazioni esterne alla regione, il sinonimo "Cordisco", riferendosi come esempio al caso del Nero d'Avola, usato in questa formulazione per i vini prodotti in Sicilia (ad esclusione del Terre Siciliane Igp), mentre nel re-

sto d'Italia viene menzionato con il suo nome principale che è "Calabrese". Soluzione che però incontra la prima difficoltà nel fatto che il Montepulciano non ha sinonimi ufficiali indicati nel Registro nazionale varietà di vite. Il riferimento di Nicodemi è ad un elenco dove compare anche "Cordisco" ma datato 1988, ben 35 anni fa, termine che, tuttavia, non risulta in elenchi successivi alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso. E non solo: nel Dm 3 luglio 2003 riappare un sinonimo di Montepulciano ma è "Prugnolo", termine poi anch'esso sparito probabilmente per la nota corrispondenza con il "Prugnolo gentile" dell'area di Montepulciano a Siena, nome del biotipo locale di Sangiovese. Insomma, la questione dei sinonimi che poteva apparire una soluzione in fondo semplice, rimane scivolosa, come conferma anche l'esempio del Nero d'Avola, tirato in ballo nella polemica come "caso" di utilizzo riservato a una regione. Per il vitigno siciliano, infatti, la situazione si prospetta diversa dal binomio Montepulciano-Cordisco perché, innanzitutto, il nome ufficiale del vitigno in questo caso è "Calabrese" mentre "Nero d'Avola" è un sinonimo e,

inoltre, la riserva di utilizzo per la Sicilia del sinonimo è fondata sul toponimo geografico "Avola", comune situato sulla costa est a pochi chilometri da Siracusa. Al contrario, nel caso del Montepulciano, la titolarità del nome geografico, appartiene alla Toscana. "Se parliamo del 1988 - chiarisce **Antonio Rossi**, del Servizio giuridico UIV - dobbiamo specificare che all'epoca mancava a livello nazionale un elenco generale al quale rifarsi (fino a luglio 2000 la classificazione delle varietà era di competenza CEE, ndr), quindi è sicuramente possibile che in qualche elenco fosse citato il Cordisco come sinonimo di Montepulciano. Sul perché poi non sia più stato utilizzato si aprono una serie di considerazioni possibili, che vanno dalla scarsa valenza commerciale del sinonimo all'eventuale accertamento di una differenza ampelografica tra i due vitigni. Su questo allo stato attuale non possiamo esprimerci". Scegliere un sinonimo per tutelare gli interessi di chi usa tradizionalmente il nome principale e, allo stesso tempo, quelli dei consumatori che devono essere informati in modo completo dall'etichetta, per Rossi è "soluzione interessante e sostenibile se il sinonimo ha una sua storia che ne giustifichi l'uso". In pratica, specifica l'esperto di UIV, al momento per il Montepulciano non c'è una seconda scelta: per inserirla, scegliendo appunto Cordisco, è necessario "preparare una specifica pratica con una relazione da inviare al Ministero con la quale si motiva la richiesta, si dà riscontro della storicità del nome e del legame territoriale ecc.

Un recente caso in specie è quello di 'Lucido' per il vitigno Catarratto, inserito nel Registro qualche anno fa a fronte, appunto, della presentazione di una documentazione specifica. Non sono a conoscenza se il nome Cordisco abbia i requisiti per essere dichiarato come sinonimo di Montepulciano, di certo - chiude Rossi - finché non si presenta una specifica richiesta al Ministero e non si ottiene l'inserimento nel Registro nazionale varietà di vite come sinonimo, non si può usare questo nome in nessuna etichetta, né in Abruzzo né in altre regioni".

Un bivio non facile

La vicenda Montepulciano è ormai a un bivio: da una parte chi pensa di dover tutelare prioritariamente gli interessi dei produttori e del sistema vitivinicolo abruzzese in virtù di decenni

di investimenti e, dall'altra, chi ritiene più logico uniformarsi alla norma generale, pur inserendo una serie di elementi di rispetto nell'utilizzo del nome per non sfruttare il lavoro fatto da altri fino a oggi. D'altronde sul campo ci sono elementi di sostanza, giuridici ed economici, che supportano sia l'una sia l'altra scelta. Per capire i prossimi passaggi è bene dunque riprendere le fila del percorso dello schema di Decreto, che aveva ricevuto approvazione tecnica alla fine del 2021, ma era stato poi respinto nell'estate 2022 in sede di Conferenza Stato - Regioni. A questo punto una parte della filiera ha aggiunto un emendamento che, in linea con i motivi del rigetto, limiterebbe ulteriormente l'utilizzo dei nomi dei vitigni anche rispetto allo status quo, creando diverse problematiche interpretative. Il dibattito è ripreso a luglio scorso e si auspica che il successivo passaggio previsto, cioè la revisione in sede ministeriale con conseguente nuova approvazione tecnica, avvenga entro la metà di ottobre. A quel punto si tornerà in Conferenza Stato - Regioni, passaggio obbligato, sperando di aver raggiunto un compromesso che soddisfi tutti. Non rimane quindi che sperare, anche in questo caso, in un "accordo tra gentiluomini" che faccia tesoro delle esperienze fatte, eviti contrasti duri che potrebbero creare danni a tutte le parti in causa, e risolva internamente una matassa che, se non oggi comunque domani, dovrà prima o poi essere definitivamente sbrogliata. Meglio sarebbe farlo il prima possibile, così da andare poi compatti in sede Ue a discutere di etichette ma su temi ben più preoccupanti e rischiosi come gli health warning. Ma questa è un'altra storia.

Giulio Somma e Fabio Ciala

BOX 3.
ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE
DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA DEL 11.1.2019 L 9/36
(PAGG.35 E SEGUENTI)

L 9/36

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

11.1.2019

ALLEGATO IV

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DEI LORO SINONIMI CHE POSSONO FIGURARE SULL'ETICHETTA DEI VINI (1)

PARTE A

Elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini in conformità all'articolo 50, paragrafo 3

	Nome della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta	Nome della varietà o suoi sinonimi	Paesi che possono utilizzare il nome della varietà o uno dei suoi sinonimi (2)
1	Alba (IT)	Albarossa	Italia*
2	Alicante (ES)	Alicante Bouschet	Grecia*, Italia*, Portogallo*, Algeria*, Tunisia*, Stati Uniti*, Cipro*, Sud Africa, Croazia NB: per la designazione del vino non è possibile utilizzare il solo nome «Alicante».
3		Alicante Branco	Portogallo*
4		Alicante Henri	Francia*, Serbia e Montenegro (6)
44	Мелник (BU) Melnik	Мелник Melnik	Bulgaria
45	Montepulciano (IT)	Montepulciano	Italia*
46	Moravské (CZ)	Cabernet Moravia	Repubblica ceca*

